

-REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE AD USO ABITA-
TIVO AI SENSI DELLA LEGGE 392 (EQUO CANONE) E AD USO ABI-
TATIVO ASSISTENZIALE DEGLI ALLOGGI DI PROPRIETA' COMUNALE.

-TITOLO I° - PARTE GENERALE

ART. 1

Gli alloggi di proprietà comunale da adibirsi ad uso abitazione, vengono concessi in locazione ai sensi della Legge 27.7.1978 Numero 392 (locazione ordinaria) secondo i criteri di seguito elencati.

Vengono altresì concessi in locazione ad uso assistenziale gli alloggi di cui al successivo Titolo 3°.

ART. 2

Vengono istituite due diverse graduatorie di richiedenti: una per le locazioni ordinarie, l'altra per le locazioni di carattere assistenziale.

Le graduatorie verranno deliberate e pubblicate sulla base dei punteggi assegnati alle domande presentate successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento.

La graduatoria si considera utile, ai fini dell'individuazione del vincitore, nel momento in cui l'Amministrazione Comunale ha la piena disponibilità dell'alloggio.

Tale graduatoria verrà aggiornata mensilmente qualora pervengano nuove richieste di locazione o si verificino variazioni delle condizioni soggettive ed oggettive per le domande già presentate.

ART. 3

Requisiti del richiedente di alloggio da assegnarsi in locazione ordinaria:

- a) avere la residenza anagrafica o prestare la propria attività lavorativa nel Comune di UDINE;
- b) non essere titolari del diritto di proprietà, uso o abitazione di un altro alloggio sito nel Comune di UDINE o nei Comuni limitrofi entro una distanza di Km. 25;
- c) non aver ottenuto l'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica.

I requisiti di cui al punto b) devono sussistere per tutti i componenti il nucleo familiare al momento dell'assegnazione dell'alloggio.

Requisiti del richiedente di alloggio da assegnarsi in locazione ad uso assistenziale:

- a) avere la cittadinanza italiana;
- b) avere la residenza anagrafica nel Comune di UDINE;
- c) non essere titolari del diritto di proprietà, uso o abitazione di un altro alloggio;
- d) non aver ottenuto l'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica;

I requisiti di cui al punto c) devono sussistere per tutti i componenti il nucleo familiare al momento dell'assegnazione dell'alloggio.

ART.4

Le domande di inserimento nella graduatoria devono essere redatte esclusivamente sugli appositi moduli forniti dal Comune.

ART.5

Le domande debitamente compilate a cura degli interessati ed accompagnate dai documenti richiesti, dovranno essere consegnate a mano all'Ufficio Protocollo o tramite le Circoscrizio-

ni o spedite al Comune tramite lettera raccomandata.

ART.6

Documenti da allegare alle domande, redatti in carta libera:

- a) stato di famiglia attestante la residenza e la cittadinanza di tutti i componenti il nucleo familiare;
- b) dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio da rendersi all'Ufficio Anagrafe su apposito formulario reperibile presso i competenti uffici comunali, da cui risulti il sussistere dei requisiti previsti dal precedente art.3;
- c) certificazione del reddito familiare da documentarsi con copia dei Mod.101 o 740 o 201, per ogni componente il nucleo familiare che svolga attività lavorativa o percepisca un reddito;
- d) dichiarazione rilasciata dal datore di lavoro attestante la sede di lavoro alla data di presentazione della domanda (necessaria per coloro che non hanno la residenza anagrafica nel Comune di UDINE e che concorrono all'assegnazione di alloggi ad equo canone)

e ogni altro documento o titolo atto a comprovare il diritto alla attribuzione dei punteggi previsti, quali:

- dichiarazione di alloggio improprio o antigienico rilasciata dalle competenti autorità dell'U.S.L.;
- certificato dell'Ufficio U.S.L. competente per territorio attestante la composizione e le caratteristiche dell'alloggio abitato, con indicazione della superficie complessiva dell'alloggio, del numero vani, e della superficie delle singole stanze;
- ordinanza di rilascio di alloggi di servizio per avvenuto collocamento a riposo e/o trasferimento del richiedente;
- stato di famiglia di eventuali nuclei coabitanti;
- provvedimento dell'autorità competente diretto allo sgombero

dell'alloggio abitato;

- sentenza prorogabile di sfratto;
- sentenza esecutiva di sfratto e atto di precetto;
- avviso di soggio da parte dell'Ufficio Giudiziario;
- certificato di avvenute pubblicazioni di matrimonio;
- copia della sentenza di separazione legale;
- certificato del competente ufficio dell'U.S.L. attestante la presenza di gravi e permanenti handicaps fisici nei componenti il nucleo familiare.

ART.7

Le domande verranno valutate esclusivamente sulla scorta dei documenti allegati a comprova delle dichiarazioni fornite.

ART.8

La graduatoria viene determinata mediante l'attribuzione ad ogni domanda del seguente punteggio, in relazione alle situazioni dimostrate dai richiedenti a mezzo di certificazioni rilasciate dalla competente autorità:

1) in relazione all'alloggio occupato:

- a) edifici fortemente degradati o locali non idonei all'abitazione; stato mediocre (punti 1); cattivo (punti 2); molto cattivo (punti 3);
- b) alloggi sovraffollati (punti 1 per ogni persona in più rispetto alla norma)
- c) alloggi di servizio che il richiedente deve abbandonare a seguito di collocamento a riposo o trasferimento (punti 6);
- d) in coabitazione con uno o più nuclei familiari (punti 2);
- e) alloggi che debbono essere abbandonati a seguito di provvedimenti di sgombero delle autorità competenti (punti 6);
- f) alloggi che debbono essere abbandonati a seguito di provvedimenti di sfratto:

- con sentenza prorogabile (punti 2);
- con sentenza non prorogabile e precetto (punti 4);
- con avviso di sloggio (punti 6);

2) in relazione al nucleo familiare:

- a) anziani soli o in coppia e privi di figli viventi (punti 2);
- b) coniugi nubendi o costretti a vivere separati per cause a loro non imputabili o in possesso di sentenza di separazione legale (punti 1);
- c) con figli in età prescolare o scolare, fino alla scuola dell'obbligo (punti 1);
- d) per la presenza nel nucleo familiare di handicappati fisico motori gravi e permanenti, in relazione al tipo di alloggio occupato (punti 3);
- e) per la presenza nel nucleo familiare di persona che sia o sia stata dipendente di ruolo del Comune (punti 2);
- f) per la presenza nel nucleo familiare di persona già residente in UDINE e rientrata da emigrazione all'estero, per lavoro, della durata di almeno cinque anni (punti 2).

art.9

Ai fini dell'applicazione del punteggio di cui al punto 1) lett. b. del precedente art.8 nel rispetto delle disposizioni contenute nell'art.2 del Decreto del Ministero della Sanità 5 Luglio 1975 un alloggio si considera sovraffollato nei seguenti casi:

- a) con superficie fino a 46 mq. se occupato da più di 2 persone;
- b) con superficie da 46 mq. a 60 mq. se occupato da più di 3 persone;
- c) con superficie da 60 mq. a 70 mq. se occupato da più di 4 persone;
- d) con superficie da 70 mq. a 80 mq. se occupato da più di 5 persone;

e) con superficie da 80 mq. a 95 mq. se occupato da più di 6 persone;

ART.10

A parità di punteggio dei concorrenti si procederà mediante sorteggio.

ART.11

Ogni atto riguardante la formazione e l'aggiornamento della graduatoria, la rilevazione della disponibilità dell'alloggio, l'individuazione dell'aggiudicatario, sarà adottato con la forma del provvedimento deliberativo, a seguito di proposta della Ripartizione Edilizia Pubblica per le locazioni ad equo canone e della Ripartizione Servizi Sociali per le locazioni a carattere assistenziale.

ART.12

Ai fini dell'assegnazione si terrà conto della consistenza del nucleo familiare dell'assegnatario in relazione al numero di vani e della superficie di ciascun alloggio.

Non può essere assegnato un alloggio con un numero di vani superiore al numero dei componenti il nucleo familiare aumentato di uno o in difformità a quanto precisato nell'art.9.

ART.13

I concorrenti esclusi ai sensi del 2° comma del precedente art.12 mantengono il diritto di partecipare all'assegnazione di altri alloggi che si dovessero rendere disponibili.

TITOLO 2° - LOCAZIONI AD EQUO CANONE

ART.14

Gli alloggi di proprietà comunale destinati ad uso abitati-

vo vengono concessi in locazione ai sensi della Legge 392
(Equo Canone) alle seguenti condizioni:

- a) la locazione ha la durata di anni 4 rinnovabili alla scadenza;
- b) è fatto divieto al conduttore di sublocare l'alloggio sia totalmente che parzialmente;
- c) è fatto obbligo al conduttore di costituire un deposito cauzionale pari a tre mensilità del canone, vincolato all'assenso del Sindaco e che sarà depositato presso il Tesoriere Comunale;
- d) il conduttore si obbliga ad osservare ed a far osservare ai suoi familiari il regolamento degli stabili di proprietà comunale.

ART.15

Requisito essenziale per ottenere l'assegnazione di un alloggio deve essere considerato il possesso, da parte del nucleo assegnatario, di un reddito superiore di almeno cinque volte il canone di locazione.

ART.16

Per casi eccezionalmente gravi, al fine di far fronte a situazioni di urgente necessità, comunque documentate ed accompagnate da relazione dettagliata della Ripartizione Servizi Sociali, compatibilmente con la situazione di fatto, la Giunta Municipale, potrà interrompere la graduatoria e procedere all'assegnazione di alloggi eventualmente liberi.

In tali situazioni verrà stipulato con gli stessi un contratto di natura transitoria ai sensi del primo capoverso dell'art. 1 della Legge 27.7.1978, n.392, fino alla sistemazione dell'alloggio resosi inabitabile.

TITOLO 3° - LOCAZIONI ASSISTENZIALI

ART.17

Gli alloggi destinati esclusivamente ad uso assistenziale sono individuati con formale deliberazione della Giunta Municipale.

Gli alloggi ad esclusivo uso assistenziale vengono concessi in locazione conforme graduatorie formate in punteggi determinati sulla base di fasce di reddito, deliberati annualmente dalla Giunta Municipale:

- fino all'importo della pensione minima INPS (punti 6)
- dall'importo della pensione minima INPS a
L. 6.000.000.= (punti 4)
- da L. 6.000.001.= a L.8.000.000.= (punti 2)

Ai fini del comma precedente viene considerato il reddito totale di tutti i componenti il nucleo familiare.

A tali punteggi vengono aggiunti quelli derivanti dall'eventuale possesso dei requisiti previsti al precedente art.8.

ART.18

Gli alloggi individuati dal presente titolo vengono concessi in locazione alle seguenti condizioni:

- a) il canone sociale è determinato, ai sensi della L.R.75/82 e successive modificazioni;
- b) la locazione ha la durata di anni 4 rinnovabile alla scadenza;
- c) è fatto divieto al conduttore di sublocare l'alloggio sia totalmente che parzialmente;
- d) il conduttore si obbliga ad osservare ed a far osservare ai suoi familiari il regolamento degli stabili comunali.

TITOLO 4° - NORME TRANSITORIE

ART.19

Le richieste degli alloggi eventualmente già inoltrate al Comune antecedentemente alla data di esecutività del presente regolamento non verranno prese in considerazione.

TITOLO 5° - NORME FINALI

ART.20

Ogni domanda verrà mantenuta in graduatoria per la durata di anni due.

ART.21

Entro il termine di otto giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione il richiedente dovrà presentarsi all'Ufficio Comunale competente per regolarizzare agli atti e i documenti che si riferiscono all'aggiudicazione medesima.

In caso di ritardo, salvo gravi e giustificati motivi, l'Amministrazione procederà ad una nuova affittanza previa cancellazione dalla graduatoria dell'aggiudicatario inadempiente.

ART.22

L'alloggio deve essere stabilmente occupato dall'assegnatario entro trenta giorni dalla data di consegna, in caso contrario si applica il comma secondo del precedente articolo.

IL PRESIDENTE

IL CONSIGLIERE ANZIANO

IL SEGRETARIO GENERALE

Visto ed assunto l'impegno di spesa
nei modi e termini indicati nel testo
del provvedimento.

IL RAGIONIERE CAPO

G814

Pubblicata, all'Albo Pretorio per 7 giorni conse-
cutivi, dal 17.3 MAG. 1985 al 20 MAG. 1985
senza presentazione, entro tale periodo, di de-
nunce o reclami.

IL CAPO SEZIONE DESIGNATO

REGIONE AUTONOMA FRIULI - VENEZIA GIULIA
Comitato Provinciale di Controllo
UDINE

N. 35316..... Reg. C. P. C.

N. 54655..... di prot.

Ravvisato immune da vizi

nella seduta del 03.07.1985.....

Udine, addì 03.07.1985

Il Presidente

Lto

Bortolo

1 AGO. 1985

Si certifica che la presente deliberazione
è stata ripubblicata all'Albo Pretorio per
15 giorni, dal 16.7 al 31.7.85.....

IL SEGRETARIO GENERALE SUPPLENTE